

**COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO**  
**Provincia di Vicenza**

**CONSIGLIO COMUNALE**

Verbale di deliberazione N. 18

Adunanza di prima convocazione sessione straordinaria – Seduta 26-06-2012

---



---

**OGGETTO: Approvazione regolamento imposta municipale propria.**

---



---

L'anno Duemiladodici addi Ventisei del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
CISCO FABIO (Sindaco)	RIGON GIUSEPPE (Consigliere)
ZACCARIA TARCISIO (Consigliere)	GENTILIN FRANCESCO (Consigliere)
PACCANARO DIEGO (Consigliere)	MUNARETTO GIANFRANCO (Consigliere)
PONATO SILVANO (Consigliere)	REMONATO FRANCO (Consigliere)
PERONI RODOLFO (Consigliere)	
MAGGIO ALBERTO MARIA (Consigliere)	
BAREA ANGELO LUIGI (Consigliere)	
MARAN GIAMPIERO (Consigliere)	
BERTOLA GIAN DOMENICO (Consigliere)	
ZANUSO ALBERTO (Consigliere)	
CEDERLE MAURO (Consigliere)	
MAGGIO MARIA GRAZIA (Consigliere)	
DAINESE GIOVANNI (Consigliere)	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor GIGLIA Dott. LUIGI.

Il Signor CISCO FABIO, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.



## **OGGETTO: Approvazione regolamento imposta municipale propria.**

### **PROPOSTA DI DELIBERA N. 20**

Su proposta dell'assessore alle Finanze Dr. Maggio Alberto;

### **IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

#### **Premesso:**

- ) che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, istituiscono l'imposta municipale propria, e che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, posticipandone l'applicazione a regime all'anno 2015;
- ) che tale imposta ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze;
- ) che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- ) che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

#### **Dato atto:**

- ) che l'art. 13 comma 13, del decreto legge n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dove: " E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";
- ) che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono:
  - *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*
- ) che ai sensi del comma 6 del decreto legge 06.12.2011, n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214 l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal servizio tributi, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, al decreto legislativo 504/92 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente",



oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**Considerato:**

-) che il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

-) che l'art. 1 comma 169 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) in attuazione del quale gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che con decreto del Ministro dell'Interno in data 21 dicembre 2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato differito dapprima al 31.03.2012 e successivamente ulteriormente prorogato al 30.06.2012 dal comma 16-quater dell'art. 29 del decreto legge 216/2011;

-) che ai sensi dell'art. 13 comma 12bis) del decreto legge n. 201/2011 i comuni potranno procedere ad approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU entro il 30 settembre 2012;

-) che ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**Preso atto** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;



Preso atto altresì che la commissione regolamenti nella seduta del 22.05.2012 ha espresso parere favorevole, con il distinguo dei consiglieri Dainese Giovanni, Remonato Franco e Zanuso Alberto i quali, nell'esprimere forti perplessità in merito alle aliquote proposte dalla Giunta Comunale, invitano ad effettuare una approfondita analisi al fine di contenere al minimo le nuove aliquote e di ridurre quanto più possibile le spese, per non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

**propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue**

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di dare atto che ai sensi del comma 16 dell'articolo 53 della legge 23.12.200, n. 388, il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'articolo 13 comma 12 bis del decreto legge 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni il Comune potrà procedere a modificare il regolamento entro il 30 settembre 2012 con effetto retroattivo al 01.01.2012
- 5) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto della normativa vigente;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione all'uopo espressa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Montebello Vicentino, 13/06/2012

**Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000**

<p>AREA INTERESSATA Visto: Parere favorevole per la regolarità tecnica (amministrativa)</p> <p>Montebello Vicentino, 13/06/2012</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p>
---	-------------------------------------

<p>AREA INTERESSATA Visto: Parere favorevole per la regolarità contabile Impegno n. _____</p> <p>Montebello Vicentino, _____</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p>
--	-------------------------------------



## **OGGETTO: Approvazione regolamento imposta municipale propria.**

Introduce l'argomento l'assessore Maggio Alberto Maria, secondo quanto meglio riportato nell'allegata proposta di delibera.

Il Consigliere Zanuso Alberto interviene per dichiarare che i rappresentanti di minoranza sono stati invitati a partecipare alla commissione per il preventivo esame del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale IMU, quando però l'amministrazione aveva già definito tutto, riducendo la presenza delle minoranze a un mero atto di partecipazione formale poco rispettoso delle minoranze stesse.

Il Consigliere Dainese Giovanni dichiara di condividere quanto affermato dal consigliere Zanuso ribadendo che il compito della commissione, nel suo complesso, è stato ridotto solo ad un aspetto formale.

Dichiara poi di ritenere opportuno prevedere l'applicazione delle aliquote minime previste dalla legge, atteso che, comunque, tra settembre e dicembre del 2012, bisognerà tornare di nuovo sull'argomento.

Chiede infine l'impegno dell'amministrazione a ridurre le aliquote, nel caso in cui le entrate derivanti da tale imposta, accertate nel corso dell'anno, fossero superiori rispetto a quelle necessarie per garantire le esigenze finanziarie del comune.

Conclusa la discussione il Sindaco invita a votare.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n. 13:

Voti favorevoli n. 9 (gruppo di maggioranza)

Voti contrari n. 4 (Zanuso Alberto, Cederle Mauro, Maggio Maria Grazia e Dainese Giovanni)

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voti: n. 9 (gruppo di maggioranza), n. 2 contrari (Zanuso Alberto, Cederle Mauro), e n. 2 astenuti (Maggio Maria Grazia e Dainese Giovanni), espressi per alzata di mano.



**COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO**  
(Provincia di Vicenza)

Indirizzo: Piazza Italia, 1 – C.F. e Part. IVA 00288650245 – C.A.P. 36054  
tel. 0444/649152 – 649035 Fax 0444/440111

**REGOLAMENTO  
DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

	<b>Delibera</b>	<b>CC</b>	<b>N.</b>	<b>DEL</b>
			18	26/06/2012
Approvazione				



### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### Art. 2 – Aliquote imposta Municipale propria

Aliquota	Tipologia Art. 13 decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
0,88%	Aliquota di base
0,40%	Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze Per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
0,76%	Terreni agricoli
0,2 %	Fabbricati rurali strumentali

Detrazioni	Tipologia-Art. 13 decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011
€ 200,00	Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
€ 50,00/figlio	Per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione . L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 annui

### Art. 3 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### Art. 4 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di Imu.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### Art.5– Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo non risulta superiore a 10,00 euro per anno solare.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.



**Art. 6 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.




**OGGETTO: Approvazione regolamento imposta municipale propria.**

---


---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Cisco Ing. Fabio



Il Segretario Comunale  
Giglia dott. Luigi



---

---


**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Comunale per la pubblicazione dal 9 LUG. 2012 per 15 giorni consecutivi.

Montebello Vicentino, - 9 LUG. 2012



Il Segretario Comunale  
Giglia dott./Luigi



---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione non assoggettata a controllo di legittimità, pubblicata a norma di legge, comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari, senza opposizioni o reclami o richiesta di sottoporla a controllo, ai sensi dell'art. 17 commi 33, 34 e 38 della Legge n. 127 del 15/05/1997, è DIVENUTA ESECUTIVA il \_\_\_\_\_

Montebello Vicentino,

Il Segretario Comunale  
Giglia dott. Luigi

